





## FSBA, CIGO, FIS covid 19 - art.68 PT.1

### **Aumento durata periodo dal 23.2.2020 → 31.8.2020**

Dalle 9 settimane originarie si passa a 13 ( + 5 settimane)

Risorse per FSBA da 80 milioni a 1.100 milioni di euro

*(da dividere con fondo FormaTemp somministrazione ; stima FSBA 75% F.T. 15%)*

Risorse complessive per ammortizzatori covid da 1.347,2 a 11.159 milioni

### **Nuovo periodo dal 1.9.2020 → 31.10.2020**

4 settimane aggiuntive

( con risorse capitolo di bilancio di 2.740,8 milioni di euro-art.71 nuovo art.22 ter)



## FSBA, CIGO, FIS covid 19 PT.2

### TERMINI DELLA DOMANDA SUI PORTALI DI FSBA E INPS PER CIGO/FIS

- inizio sospensione tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 domanda entro il **31.5.2020**
- inizio dal 1.6.2020 in poi domanda «**entro la fine del mese successivo**»

### CONFERMATA LA PROCEDURA SINDACALE SEMPLIFICATA

Ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (**n.b. per FSBA seguire istruzioni parti sociali venete**)

### DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI (ANF)

Gli ANF spettano «limitatamente» alla causale indicata

**ESTESO SOSTEGNO ASSUNTI FINO AL 25.3.2020** ( era 17.3.20 art.41 dl.23/20)



## CIGO E FIS INPS COVID - art.71, 22 quinquies

**CAMPO APPLICAZIONE** : CIGO/FIS richiesti a pagamento diretto INPS ( no anticipo ditta)

**DECORRENZA** : per le domande caricate su portale INPS a pagamento diretto a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore del DL 34/20

**COSA** : **RISORSE ANTICIPATE DALL'INPS AL LAVORATORE SOSPESO LE NOVITÀ**

Per accelerare il flusso di pagamento diretto dell'INPS verso il lavoratore il datore trasmette una parte della domanda all'INPS **entro 15 gg** dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione attività (*con dati per il calcolo che chiarirà Inps con sue istruzioni*). L'Inps autorizza la domanda e dispone il pagamento di un'anticipazione del 40% delle ore autorizzate intero periodo **entro 15 gg** dal ricevimento della domanda datoriale. Entro il termine ordinal pagamento del residuo spettante al lavoratore sospeso. Il datore deve in ogni caso inviare all'Inps l'SR41 **entro 30 gg** dall'erogazione dell'anticipo Inps.

**Inps si rifà su datore « con recupero » eventuali importi indebitamente anticipati.**

Il datore deve inviare l'SR41(dati pagamento) per periodi di cigd già autorizzati da INPS riferiti al periodo 23.2.2020→30.4.2020 **entro 20 gg** dall'entrata in vigore del DL 34/20.



## CIGD covid 19 - art.71, 22 QUATER PT.1

### **Aumento durata periodo dal 23.2.2020 → 31.8.2020**

In generale dalle 9 settimane originarie si passa a 13 ( + 5 settimane)

In Veneto dalle 13 ( 9 di legge + 4 perché ex zona gialla ) settimane originarie si passa a 18 ( + 5 settimane).

Ai fini dei conteggi per il passaggio da gestione regionale a gestione Inps si considerano le settimane autorizzate e non le fruite ( tesi prevalente , servono indicazioni Inps).

5 settimane aggiuntive con domanda all'Inps (vedi slide successiva)

### **Nuovo periodo dal 1.9.2020 → 31.10.2020**

4 settimane aggiuntive

### **Risorse aggiuntive**

Da 3.293,2 milioni di euro a 5.376,2 milioni di euro ; decreto risorse residue cigd entro 30.6.20 per il 22 ter.

**Esteso sostegno assunti fino al 25.3.2020** ( era 23.2.2020) attenzione domanda entro 31.5.20

Riferimento art. 22 DL 18/20 come convertito da legge nr.27/2020.



## CIGD INPS covid 19 PT.2

### LA DOMANDA ALL'INPS PER LE 5 SETTIMANE AGGIUNTIVE ENTRO IL 31.8.2020

#### Termine domanda su portale Inps :

- **Transitorio:** decorsi **30 giorni da entrata in vigore DL ( 19.5.20)** per i periodi con inizio successivo alle prime 9 settimane anche solo autorizzate dalla Regione e non ancora fruite (*n.b. in Veneto si ritiene dopo le prime 13 si attendono indicazioni inps*), il tutto solo a seguito emanazione Decreto interministeriale con modalità attuative/ripartizione risorse (da emanare entro 15gg);
- **A regime:** per i periodi di mancanza lavoro con inizio dal 18.6.2020 in poi la domanda va fatta **«entro la fine del mese successivo»**.

**Come : novità** su portale INPS (lista lavoratori e ore periodo per ogni lavoratore ) che viene presa in carico dalla sede dell'istituto territorialmente competente.



## CIGD INPS Covid 19 PT.3

### LA DOMANDA ALL'INPS PER LE 5 SETTIMANE AGGIUNTIVE ENTRO IL 31.8.2020

#### **RISORSE ANTICIPATE INPS AL LAVORATORE SOSPESO LE NOVITA'**

Per accelerare il flusso di pagamento diretto dell'Inps al lavoratore il datore deve trasmettere una parte della domanda all'INPS **entro 15 gg** dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione attività (*con dati per il calcolo che chiarirà Inps con sue istruzioni*). L'Inps autorizza la domanda e dispone il pagamento di un'anticipazione del 40% delle ore autorizzate intero periodo **entro 15 gg** dal ricevimento della domanda datoriale. Entro il termine ordinario il datore di lavoro completa la domanda con i dati necessari e l'INPS provvede al pagamento del residuo spettante al lavoratore sospeso. Il datore deve in ogni caso inviare all'Inps l'SR41 **entro 30 gg** dall'erogazione dell'anticipo Inps.

#### **Inps si rifà su datore « con recupero » eventuali importi indebitamente anticipati**

Il datore deve inviare l'SR41 (dati pagamento) per periodi di cigd già autorizzati da INPS riferiti al periodo 23.2.2020 → 30.4.2020 **entro 20 gg** dall'entrata in vigore del DL (19.5).



## CIGD e disoccupazione 2020 - Art.87

L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e' sostituito dal seguente: "**251. *Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASPI e' concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.***





## Conversioni CIGS covid 19 - Art.69

**Aumento durata periodo dal 23.2.2020 → 31.8.2020**

Dalle 9 settimane originarie si passa a 13 ( + 5 settimane)

**Nuovo periodo dal 1.9.2020 → 31.10.2020**

4 settimane aggiuntive

**Risorse aggiuntive :** da 338,2 milioni di euro → a 828,6 milioni di euro

Riferimento art. 20 DL 18/20 come convertito da legge nr.27/2020.



# Congedi per i lavoratori dipendenti e autonomi - Art. 72

## Congedi per i genitori lavoratori dipendenti

1. I congedi previsti per i lavoratori dipendenti del settore privato dal DL Cura Italia, vengono portati da quindici a trenta giorni e viene esteso il relativo arco di fruizione che viene portato al 31 luglio 2020.
2. I congedi possono essere fruiti dai genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni
3. Per il periodo di congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed è prevista una copertura da contribuzione figurativa.
4. E' altresì previsto il diritto a chiedere un congedo non retribuito per i genitori di figli minori di sedici anni per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche e dei servizi per l'infanzia. Non è riconosciuta alcuna indennità né riconoscimento della contribuzione figurativa ma viene garantita la conservazione del posto di lavoro



# Congedi per i lavoratori dipendenti e autonomi – Art. 72

## Congedi per lavoratori autonomi

1. I congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti (di cui al punto 1 della slide precedente) sono riconosciuti anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. In tale caso è riconosciuta un'indennità pari ad 1/365 del reddito individuata secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della maternità per tutti i giorni indennizzabili. Per gli iscritti alla gestione commercianti e artigiani, l'importo sarà pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno dalla legge e riportata sul sito Inps.it. Sono esclusi tutti gli altri lavoratori autonomi non iscritti all'Inps per i quali provvederanno le rispettive casse previdenziali professionali.
2. Anche in questo caso, come per i lavoratori dipendenti, l'indennità potrà essere fruita alternativamente dai genitori.



## Voucher genitori – Art. 72

- La fruizione del voucher è alternativa alla fruizione degli speciali congedi riconosciuti a lavoratori dipendenti ed autonomi. E' riconosciuto in egual misura alla stessa platea dei lavoratori dipendenti e autonomi
- Viene aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro). E' previsto che il voucher possa essere utilizzato anche per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
- La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido
- Viene aumentato da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico



## Congedi per assistenza disabili – Art. 73

- I permessi retribuiti *ex lege* n. 104/92, vengono portati a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020



## Sorveglianza attiva e malattia – Art. 74

- i periodi quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria previsti per soggetti sintomatici o che abbiano avuto contatti stretti con casi confermativi di malattia infettiva diffusa sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento Per la definizione di «contatto stretto»
- non sono computabili ai fini del periodo di comportamento non sono previste visite fiscali (Messaggio INPS 25 febbraio 2020)
- Gli oneri a carico del datore che presentino domanda sono a carico dello Stato nel limite per il 2020 di 380 milioni (nella legge di conversione il limite previsto era di 130 milioni)
- Viene spostato al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.



## Sospensione della condizionalità – Art. 75

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi (in precedenza erano due) gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150



## Indennità Reddito Ultima Istanza – Art. 78

Già previsto da art.44 del D.L. 18/2020 (poi legge n.27/2020).

Aumentato il finanziamento passa da 300 milioni a 1.150 milioni di euro.

Introdotte incompatibilità al percepirlo per chi è :

- (1) titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- (2) titolare di pensione.

**L'indennità RUI di 600 euro da Marzo, per riconoscerla anche ad Aprile e Maggio 2020 per i professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria Dlgs.509/1994 e D.lgs.103/1996**

Domande per avere indennità si fanno all'INPS. *da chiarire ancora se le modalità delle domande siano quelle della circolare INPS nr.49 del 30.3.2020 in uso per le altre indennità (es. artigiani) e quindi possibile anche tramite il Patronato ( per noi INAPA).*





## Indennità Reddito Ultima Istanza – Art. 78

I 600 euro **per marzo 2020** indennità RUI (decreti interm. 28.3.20 e 30.4.20) spettano anche a :

1. autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;—es.no artigiani-con reddito 2018 35.000 euro per attività limitata o con reddito 2018 fino a 50.000 euro per attività ridotta o cessata.
2. stagionali turismo e termale con almeno 30 gg lavorati dal 1.1.19→31.1.20
3. intermittenti (anche indeterminati) con almeno 30 gg lavorati dal 1.1.19→31.1.20
4. autonomi privi di p.iva e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria con almeno un accredito mensile in gestione separata nel periodo dal 1.1.19→23.2.20 a titolo di art.2.222 c.c. e senza contratto in essere al 23.2020
5. Incaricati vendite a domicilio con p.iva e iscritti in gestione separata con reddito 2019 superiore 5.000 euro



## Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Art.80

- Viene portato a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. *( n.b. i 5 mesi decorrono dal 17 marzo 2020 vigenza D.L. 18/20)*
- Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.



## Efficacia DURC – Art. 81

Viene chiarito che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati **“Durc On Line”** che riportano nel campo **“scadenza validità”** una data compresa **tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.**

Per le nuove istanze per DURC scaduti prima del 31.1.2020, la verifica di regolarità va fermata al 31.08.2019.

**Attuali istruzioni di riferimento: INPS messaggio n. 1546/2020 e l’INAIL nota n. 4654/2020 del 8 aprile 2020**



## Reddito di Emergenza – Art. 82

- per tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, non coperti dagli altri sussidi
- incompatibile con : (1) pensione diretta/indiretta eccetto invalidità (2) rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda > del rem (3) percettore reddito cittadinanza ;
- stanziato circa un 1 miliardo (954,6 milioni) per due mesi di aiuto a circa un milione di famiglie.
- importo indennità REM **da 400 a 800 euro** a seconda della composizione del nucleo familiare;
- le domande si presentano all'Inps **tramite Patronato -Inapa- con punteggio riconosciuto (tabella D punto 8) e CAAF** (punteggio previo convenzionamento da stipularsi) entro il mese di giugno 2020 ;
- è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare riconosciuto
- quattro condizioni: (1) residenza in Italia; (2) reddito familiare ad aprile 2020 inferiore a una soglia di REM spettante ; (3) patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20 mila euro; (4) Isee inferiore a 15mila euro.



## Sorveglianza sanitaria potenziata – Art.83

- Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza covid i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio, per età o per la condizione di immunodepressione da patologia covid o da esiti di patologie oncologiche o per svolgimento terapie salvavita o altre comorbilità. I datori di lavoro che in base al TU sicurezza **non sono tenuti** alla nomina del medico competente, ferma la possibilità di farlo temporaneamente, dovranno in alternativa fare richiesta ai servizi Inail che vi provvedono con loro medici del lavoro. La tariffa di costo di questo servizio INAIL sarà adottata con Decreto del Ministero del lavoro e Economia entro 15 giorni entrata in vigore del decreto rilancio.
- Previsto piano assunzioni sanitari da parte INAIL .



## Proroghe e nuove indennità lavoratori – Art. 84

### **Liberi professionisti, Co.co.co; Lavoratori autonomi iscritti all'AGO**

- Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020 ( art.27 DL 18/2020).
- Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Per i lavoratori autonomi ( **tra cui gli artigiani** ) iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo **anche per il mese di aprile 2020** ( art.28 DL 18/2020).



## Proroghe e nuove indennità lavoratori – Art. 84

### Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e settore agricolo

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 ( art. 29 DL 18/2020) euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del D.L.18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro.



## Proroghe e nuove indennità lavoratori – Art. 84

### Lavoratori dello spettacolo

Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.





## Proroghe e nuove indennità lavoratori – Art. 84

E' riconosciuta un'indennità per i mesi **di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese**, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Tali sono i lavoratori **dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; **i lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; **i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; **gli incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.



## Indennità lavoratori domestici – Art. 85

- **Beneficiari** : i lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali ;
- **Importo e mensilità** : avranno per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile di 500 euro, per ciascun mese;
- **Incompatibilità** : che non siano conviventi con il datore di lavoro, né abbiano avuto accesso alle altre indennità introdotte dal Dl Cura Italia.
- **Incumulabilità**: non è cumulabile con le altre agevolazioni riconosciute per Covid-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (Rem) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
- **Domanda**: all'Inps anche tramite Patronato – Inapa ( tabella D n.8)



## Divieto di cumulo – Art. 86

- Tutte le indennità previste dal DL Rilancio di cui alle slide precedenti non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.
- È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.
- E' stata stabilita una norma di decadenza (15 gg.) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori
- Si presume che la domanda sia fatta all'INPS come per le indennità di cui al DL 18/2020 ai sensi circ.inps 29/2020



## Fondo nuove competenze – Art. 88

- Viene istituito un Fondo Nuove Competenze, costituito presso l'ANPAL, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, rimodulando l'orario di lavoro, tramite la contrattazione collettiva, ed erogando ore di formazione.
- Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori somministrati che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.



## Lavoro Agile – Art. 90

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 luglio) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore percettore di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e nel solo rispetto degli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza
- Si conferma che la prestazione possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non sia fornita dal datore di lavoro
- E' altresì confermata la procedura semplificata di attivazione telematica
- Valgono fino al 31.12.2020 le procedure semplificate di avvio del lavoro agile per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato



## Contratti a termine – Art. 93

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 senza l'apposizione della «causale»

Ricordiamo che nella conversione del DL 18/2020 con la legge n.27/2020 è stata introdotta la possibilità normalmente vietata di rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato o di somministrazione anche in costanza di utilizzo da parte del medesimo datore di lavoro di ammortizzatori sociali covid ( FSBA,CIGO,FIS,CISOA,CIGD )



## Misure sostegno azioni anticontagio – Art. 95

Inail mette a disposizione risorse bando ISI 2019 e 2020 per un totale di 403 milioni di euro a favore delle imprese (**anche artigiane**) che dopo entrata in vigore DL 18/2020 ( 18 marzo 2020) hanno acquistato :

- apparecchiature per isolamento o distanziamento lavoratori,
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori,
- apparecchiature per isolamento o distanziamento dei lavoratori, rispetto utenti esterni, terzi fornitori di beni e servizi ,
- dispositivi sanificazione / controllo accessi /DPI in genere.

Soglie contributi alle imprese :

**15.000 euro fino a 9 dipendenti** ; 50.000 euro da 10→50 dipendenti; 100.00 euro > 50 dipendenti.

Tale intervento è incompatibile con altri benefici anche di natura fiscale avente ad oggetto i medesimi costi ammissibili.



## Emersione lavoro nero - Art.103 pt.1

- i datori di lavoro possono presentare istanza dal 1.6.2020 al 15.7.2020, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
- i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza.





## Emersione lavoro nero - Art.103 pt.2

Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori :

- dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e connesse,
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza,
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

I datori di lavoro coinvolti beneficiano di speciali sospensive e archiviazioni dei procedimenti penali e amministrativi per reati legati al favoreggiamento dell'immigrazione, ingresso e soggiorno illegale di stranieri, intermediazione illecita di manodopera, ecc.